

IL PIANO DEL CONSUMATORE

65.

65.1.	ASPETTI PROCESSUALI	65.8.	LA RISTRUTTURAZIONE
65.1.1.	Competenza territoriale	65.8.1.	L'apporto di terzi
65.1.2.	Natura della proposta	65.8.2.	Messa a disposizione parziale del patrimonio del debitore
65.1.3.	Adempimenti preliminari	65.9.	LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AL CREDITO
65.1.4.	Contenuto del ricorso	65.10.	RICORSO A NUOVA FINANZA
65.1.5.	Esame preliminare della proposta	65.11.	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PIANO
65.1.6.	Effetti conseguenti alla presentazione della domanda	65.11.1.	Il gestore della liquidazione
65.1.7.	Fissazione dell'udienza	65.11.2.	La procedura di nomina del liquidatore e del gestore della liquidazione
65.1.8.	Effetti conseguenti alla fissazione dell'udienza di omologazione del piano	65.11.3.	Revoca del liquidatore
65.1.9.	Udienza di omologazione	65.11.4.	La funzione e i compiti dell'organo di composizione della crisi durante la fase dell'esecuzione
65.2.	PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE	65.11.5.	Le funzioni ed i compiti del giudice delegato nella fase dell'esecuzione
65.2.1.	Accoglimento dell'istanza di omologazione	65.11.6.	Modalità delle vendite
65.2.2.	Rigetto dell'istanza di omologazione	65.11.7.	Distribuzione delle somme
65.3.	OPPOSIZIONE	65.11.8.	Inadempimenti
65.4.	IL PIANO	65.11.9.	La modifica del piano
65.5.	PRESUPPOSTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO	65.12.	EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
65.5.1.	Presupposti oggettivi	65.13.	CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO
65.5.2.	La condotta del creditore ed il merito creditizio del debitore	65.13.1.	Cessazione degli effetti di diritto
65.5.3.	Presupposto soggettivo. La nozione di consumatore	65.13.2.	Gli effetti della cessazione del piano
65.5.4.	Consumatore fideiussore		
65.6.	PIANO DI GRUPPO		
65.7.	COMPLETEZZA		

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

ASPETTI PROCESSUALI

65.1.

Competenza territoriale

65.1.1.

Modalità di presentazione della proposta - La proposta:

- deve essere depositata presso il Tribunale (foro inderogabile) nella cui circoscrizione è situata la **residenza anagrafica** del consumatore, indipendentemente da dove sono allocati i beni, anche immobili, di cui eventualmente si intendesse procedere alla liquidazione per adempiere al piano. Irrilevante è il **mutamento di residenza** nell'ultimo anno;
- va predisposta con l'ausilio di uno degli Organismi di Composizione della Crisi che ha **sede nel circondario** del tribunale competente.

Eccezione di incompetenza territoriale - I creditori non essendo parti del procedimento non sono legittimati a proporre l'eccezione di incompetenza territoriale se non **sollevata dal giudice**.

Nomina del professionista - Il tribunale non può procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. n. 3/2012, alla **nomina di un professionista** che svolga le funzioni dell'Organismo di Composizione della crisi se è stato costituito, nel circondario del tribunale competente, un Organismo di composizione della crisi (Cass. 08/08/2017, n. 19740).

Natura della proposta

65.1.2.

Assistenza del legale - Dubbio è se per la presentazione della proposta il debitore debba essere assistito da un legale.

Per la facoltatività: argomenti	Il fatto che la disposizione dell'art. 7 della legge, imponendo che il debitore debba essere assistito solo dall'Organismo di composizione della crisi ovvero da un professionista nominato dal tribunale in mancanza, sembra escludere la necessità di un legale nella fase di presentazione della proposta, poiché la proposta non avallata dall'Organismo di composizione della crisi non potrebbe neppure essere depositata mancando la necessaria attestazione di fattibilità da parte dell'Organismo.
Per l'obbligatorietà: argomenti	Il Trib. Torino 16/11/2017, in <i>Il caso.it</i> ha ritenuto possibile procedere anche all'ammissione del debitore al gratuito patrocinio . Il Trib. Vicenza 29/04/2014, ha dichiarato che l'assistenza tecnica del debitore è necessaria poiché: 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti ; 2) il ricorso è introduttivo di una procedura ; 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale ; 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose . Tuttavia, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'Organismo di composizione della crisi, che concretamente presenta la domanda, vi sia anche un legale che se ne faccia carico , curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

Il Tribunale di Cosenza nelle sue linee guida emanate in data 03/10/2018 (*Il Fallimentarista*, 16/07/2019) ha assunto che la procedura di omologazione del piano del consumatore sia caratterizzata da due fasi: la prima, di richiesta di nomina dell'OCC, che può essere presentata al Tribunale direttamente dal debitore mentre risulta necessaria la assistenza di un professionista legale nella successiva fase di deposito e di omologa del piano, stante la sua natura giudiziale che sfocia in un provvedimento.

Di recente la Corte di Cassazione ha sancito la natura concorsuale della procedura di piano del consumatore ritenendo conseguentemente applicabile, anche in assenza di espressa previsione normativa, l'art. 55, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 che stabilisce che debbono essere considerati scaduti tutti i debiti anteriori alla data di apertura della procedura (Cass., sez. I, 04/06/2019, n. 17834).

Va tuttavia osservato che il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, che è, sovente, utilizzato dalla giurisprudenza più recente come strumento di interpretazione delle norme ancora oggi vigenti, ha espressamente previsto che la presentazione della domanda e tutta la successiva fase giurisdizionale di omologa del piano possa essere seguita dal debitore con l'ausilio dell'OCC anche senza assistenza di un difensore.

Ovviamente qualora si dovesse ritenere necessaria, in base alla attuale disciplina, la nomina di un legale, dovrebbe essere consentito anche l'accesso al gratuito patrocinio.

65.1.3. Adempimenti preliminari

Comunicazione della proposta - La proposta deve essere immediatamente comunicata, a cura dell'Organismo, agli **uffici fiscali** (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenti della Riscossione per le imposte locali, ma anche Agenzia del Territorio ed Agenzia delle Dogane) per potere procedere alla individuazione completa della **posizione fiscale** del debitore.

Gli Organismi di composizione della crisi non rientrano tra i soggetti ai quali può essere delegato l'esame del cassetto fiscale del contribuente debitore ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 3.

65.1.4. Contenuto del ricorso

Requisiti della proposta - La proposta deve contenere nel dettaglio:

- la **posizione debitoria complessiva**, con specificazione dei debiti non pignorabili e di quelli che per disposto di legge devono trovare sempre totale soddisfacimento; i crediti garantiti da pegno ipoteca e privilegio;
- in particolare è stato osservato che, nel caso in cui il debitore risulti obbligato con altri per il pagamento di un credito, nel piano debba essere indicato per intero l'ammontare del debito (e non per quota parte). Va osservato, però, che nella attuale disciplina del piano del consumatore (ed anche

in quella del codice della crisi e dell'insolvenza) non è fatto richiamo diretto od indiretto all'art. 61 l. fall. (richiamato invece dalle disposizioni sul concordato preventivo ed anche dal concordato minore nella disciplina del codice della crisi e dell'insolvenza). Tale mancato richiamo rende, quindi, applicabile, non già la speciale normativa concorsuale, per effetto della quale il condebitore che paga ha diritto di regresso solo se ha estinto per intero l'obbligazione (Cass. 17/10/2018, n. 26003), ma quella dell'art. 1299 c.c. che, secondo l'interpretazione costante della cassazione, permette che il condebitore solidale "ex contractu" o "ex delicto", che abbia pagato al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, l'esercizio del diritto di regresso anche se non abbia corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Cass. 27/08/2018, n. 21197);

- i **beni** ed i **crediti**, anche **futuri**, che possono essere destinati al soddisfacimento dei debiti; oggettivamente assai difficile è l'individuazione dei beni che prospettivamente potranno fare parte del patrimonio del debitore e se, in particolare, tra questi vadano compresi anche quelli acquisibili, ad esempio, in base alle disposizioni sulle successioni; sembra preferibile, però, limitare la indicazione ai soli beni e crediti futuri che possono fare del patrimonio del debitore in ragione della sua attuale posizione patrimoniale (trattamento di fine rapporto di lavoro, o beni assegnandi all'esito di un giudizio divisorio già appartenenti al suo patrimonio per quota, beni o crediti derivanti dal positivo esperimento di azioni giudiziarie).
- il **valore attuale dei beni** posti a garanzia dei crediti privilegiati, ipotecari, pignorati;
- le **ragioni** del sovraindebitamento;
- la dettagliata **proposta di estinzione** delle obbligazioni, aventi carattere prededucibile (le spese di procedura) dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, con puntuale indicazione dei **tempi di soddisfacimento**.

La relazione dell'Organismo di composizione della crisi - La proposta va corredata da una particolareggiata **relazione** dell'Organismo nella quale siano contenuti:

- un'**aggiornata visura della posizione fiscale** del debitore con indicazione analitica degli eventuali contenziosi in essere con l'amministrazione finanziaria, sia innanzi alle commissioni tributarie, sia innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria;
- le **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni al fine di mettere il giudice nelle condizioni di poter valutare la **meritevolezza** del debitore;
- la descrizione dei **mezzi a disposizione** per far fronte alle spese correnti per il **mantenimento** del debitore e della sua famiglia con indicazione del **nucleo familiare**;
- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** al fine di consentire al giudice di accertare che l'insufficienza sia **oggettiva** e non causata da utilizzo eccessivo delle disponibilità per coprire **fabbisogni voluttuari** del debitore e della sua famiglia;
- la **diligenza** del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- la **descrizione dei pagamenti** effettuati negli ultimi **cinque anni**;
- l'indicazione di impugnativa di **atti in frode ai creditori** e di tutti quegli atti dispositivi idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori;
- un giudizio sulla **completezza ed attendibilità della documentazione** prodotta dal debitore anche con riferimento alla sua posizione di professionista o imprenditore qualora il consumatore, anche imprenditore o professionista che non abbia debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale intenda sanare solo la sua personale posizione di consumatore;
- l'attestazione del **valore dei beni** posti a garanzia dei crediti privilegiati, ipotecati, garantiti da pegno (art. 7, comma 1);
- un giudizio sulla **maggiore convenienza** della soluzione proposta rispetto a quella liquidatoria.

Documenti necessari - Con il ricorso vanno depositati:

- **stato di famiglia**;
- elenco completo dei **creditori** con indicazione delle somme dovute;
- elenco completo dei **beni** di proprietà del debitore, comprensivi dei beni mobili;
- elenco completo degli **atti dispositivi** compiuti negli ultimi **cinque anni**;
- le eventuali **scritture contabili** del debitore, già imprenditore, che intenda proporre un piano ai suoi creditori nella sua veste di **consumatore**;
- eventuali **documenti comprovanti il valore** dei beni, i crediti da riscuotere anche futuri e comunque utili ad illustrare la proposta;
- le **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni;

- attestazione della **fattibilità del piano** a cura dell'Organismo di composizione della crisi.

65.1.5. Esame preliminare della proposta

Composizione del tribunale - Il Tribunale opera monocraticamente.

Integrazione della proposta - A seguito del deposito, il giudice può, qualora rilevi una qualche forma di incompletezza, concedere un termine, perentorio, non superiore a quindici giorni per l'integrazione della proposta e per la presentazione di nuovi documenti se:

- la proposta presenti almeno i requisiti minimi previsti dalla legge;
- la proposta sia stata regolarmente depositata presso la cancelleria del tribunale;
- la proposta sia accompagnata dalla relazione di un Organismo di composizione della crisi.

Nulla esclude che la fase di interlocuzione possa avvenire anche in modo informale con segnalazione degli aspetti che secondo il giudice devono essere oggetto di integrazione e specificazione.

Controlli del giudice - Il giudice provvede a controllare:

- se il ricorso rispetti i requisiti previsti dagli artt. 7 (Presupposti di ammissibilità), 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore), 9 (Deposito della proposta); in particolare che non sia prevista la falcidia o moratoria dei crediti impignorabili (art. 7, comma 1 e 12-*bis*) - la falcidia dei crediti per iva e ritenute (salvo quanto specificato in seguito) e derogare alle norme imperative sulle prelazioni;
- che non siano stati posti in essere **atti in frode ai creditori**, (Trib. Milano, 18/11/2016, in *Il Fallimentarista*) in base alle informazioni contenute nella relazione di accompagnamento predisposta dall'Organismo di composizione della crisi; l'Organismo non formula una sua valutazione sulla natura degli atti posti in essere dal debitore limitandosi a mettere a disposizione del giudice gli **elementi di fatto** su cui formulare un **eventuale giudizio di inammissibilità** della proposta. Poiché nel sovraindebitamento deve essere valutata la **meritevolezza solo del debitore** (non si pone, infatti, l'esigenza di tutela dei terzi che hanno trattato con il debitore di cui all'art. 2901 c.c.), deve considerarsi ostativo all'ammissibilità della proposta del piano, il **compimento di atti** pur non revocabili (per non essere stato l'altro contraente a conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso provocava ai creditori), ma che abbiano avuto **in concreto** l'idoneità di pregiudicare le ragioni dei creditori;

la prevista **durata del piano** e dei **tempi di adempimento della proposta**. In linea generale si assume che la durata del piano non debba eccedere il **quinquennio** a somiglianza di quanto normalmente assunto dalla giurisprudenza in tema di concordato (Trib. Treviso 21/12/2016, in *Unijuris* e Trib. Asti 18/11/2014, in *Il caso.it*). Sono sorte diverse interpretazioni circa i tempi con i quali possono essere soddisfatti i crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca (➔ **65.8.2.**); recentemente la Cass. 03/07/2019 n. 17834 ha precisato, disattendendo la giurisprudenza di merito maggioritaria, che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore;

- il rispetto delle regole della **par condicio creditorum** salvo l'apporto esterno.

65.1.6. Effetti conseguenti alla presentazione della domanda

Sospensione del decorso degli interessi - Dal deposito della proposta è sospeso il **decorso degli interessi** convenzionali o legali a meno che i crediti non siano assistiti da pegno ipoteca o privilegio.

La sospensione del decorso degli interessi opera solo all'**interno della procedura**.

Come già ricordato, Cass. 03/07/2019, n. 17834 ha assunto che, malgrado non sia stato espressamente richiamato l'art. 55, comma 2, l. fall. dalla disciplina del sovraindebitamento, ugualmente deve ritenersi rappresentare un effetto naturale dell'apertura della procedura l'immediata scadenza di tutti i debiti pecuniari. Ha aggiunto che indipendentemente dall'applicabilità o meno della indicata norma, l'effetto della immediata scadenza dell'obbligazione deriverebbe dall'art. 1186 c.c. che sancisce la decadenza immediata dal termine se il debitore, come tipicamente è il sovraindebitato, si trova in istato di insolvenza.

Interessi moratori - Possono, comunque, essere proposte davanti al giudice competente le **azioni di accertamento** e di condanna anche per il pagamento degli **interessi moratori e convenzionali** eventualmente pattuiti e la sospensione non ha alcun effetto se la procedura non giunge alla conclusione positiva (Cass. 30/03/2005, n. 6672 con riferimento al concordato preventivo).

Fissazione dell'udienza

65.1.7.

Udienza per la discussione del piano - Effettuato il positivo esame preliminare (peraltro non definitivo poiché l'eventuale mancanza delle condizioni potrà essere sottoposto nuovamente dai creditori al giudice in fase di omologazione) il giudice fissa l'**udienza per la discussione** del piano.

Termini - Il provvedimento è comunicato a cura dell'Organismo di composizione della crisi a tutti i creditori almeno **trenta giorni prima dell'udienza** indicata nel provvedimento; è previsto un termine ordinatorio di **sessanta giorni** come termine ultimo per la fissazione dell'udienza.

Effetti conseguenti alla fissazione dell'udienza di omologazione del piano

65.1.8.

Sospensione dei procedimenti esecutivi - Il giudice, solo dopo la fissazione dell'udienza di omologazione, può **sospendere** i procedimenti esecutivi in corso qualora i beni pignorati risultino strategici per l'adempimento del piano fino alla definizione del **procedimento di omologa**.

Anche le procedure promosse per l'**adempimento dei mutui fondiari** (➔ 67.14.) possono essere sospese, contrariamente a quanto accade per le procedure fallimentari (v. Trib. Mantova 16/01/2018 n. 2; in *Fall.*, 2018, 801 e Trib. Modena 01/06/2017, in *Il fallimentarista*).

Udienza di omologazione

65.1.9.

Poteri dei creditori - All'udienza possono comparire **tutti i creditori**; si ritiene prevalentemente (ma non unanimemente) che le istanze dei creditori debbano essere presentate da **procuratori**. I creditori possono sollevare ogni genere di questione sia relativa alla loro **personale posizione** sia alla sussistenza dei **presupposti generali** di ammissibilità della domanda. Ai creditori è anche consentito procedere alla **contestazione** della convenienza del piano, ovvero assumere che la posizione del singolo creditore possa essere più convenientemente soddisfatta secondo le **ordinarie regole della liquidazione** individuale.

Adempimenti del tribunale - Il giudice, prima di procedere all'omologazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'Organismo di composizione della crisi e delle valutazioni emergenti dalle posizioni dei creditori:

- risolve le questioni attinenti all'**ammontare dei crediti**: si tratta di una valutazione solo **endoprocedimentale** non avendo **efficacia di giudicato**: la valutazione del giudice è diretta soltanto a valutare la fattibilità del piano tenuto conto dell'ammontare dei crediti, così come determinati, anche tenuto conto delle osservazioni formulate dai creditori;
- verifica la **fattibilità del piano**:

<p>Il giudice non procede all'omologazione</p>	<p>- Se le contestazioni formulate dai creditori risultino tali da ritenere che il piano non possa soddisfare il complessivo ammontare dei crediti per insufficienza di mezzi, anche tenuto conto delle spese prededucibili rappresentate dal compenso dell'Ocri, le spese per il legale del ricorrente determinate ex art. 21, D.M. 55/2014; - le spese dell'eventuale commercialista ctp del debitore ex art. 27, D.M. 140/2012.</p>	<p>Se emergono evidenti criticità tali da impedire l'omologazione del piano, il giudice, alla luce delle contestazioni formulate da taluno dei creditori, può rinvviare ad altra udienza la comparizione delle parti al fine di consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo svolgimento di attività istruttoria sia a cura dell'Organismo di composizione della crisi, sia sotto la sua direzione;
---	---	---

	- Se le spese fisse necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia eccedano quelle indicate dall'Organismo di composizione della crisi finendo per erodere le somme a disposizione dei debitori, così rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi di pagamento previsti nel piano.	- la modifica del piano (al debitore). La nuova eventuale proposta dovrà essere nuovamente trasmessa a cura dell'Organismo di composizione della crisi e fissata una nuova udienza di comparizione dei creditori. Non essendo previsto un termine ultimo per la modifica (come nella procedura di concordato preventivo), si può assumere che la modifica possa intervenire sino alla udienza di omologa stessa.
Il giudice procede all'omologazione	Quando sussiste la prova che il piano sia effettivamente in grado di garantire la percentuale promessa ai creditori e per quanto riguarda i creditori privilegiati qualora sia assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.	
	Quando ai creditori chirografari sia comunque garantito un pagamento , anche se in percentuale inferiore rispetto a quella indicata nel piano purché non irrisoria. Per il Tribunale di Cosenza, nelle indicate linee, è considerata non irrisoria una percentuale del 20% pari a quella che deve essere garantita nei concordati liquidatori.	-----

- accerta l'**idoneità del piano** al pagamento **integrale** dei crediti non pignorabili, dei tributi che rappresentano risorse proprie della Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate.

La questione del pagamento dell'IVA in misura **inferiore al totale** è stata oggetto di approfondito dibattito giurisprudenziale soprattutto con riferimento all'accordo del debitore presentato da imprenditore e da professionisti (v. Trib. Pistoia 26/04/2016, in *il caso.it*, che ha ritenuto ammissibile la proposta di pagamento parziale dell'IVA sulla base degli analoghi pronunciamenti della giurisprudenza in materia di concordato preventivo a seguito dell'intervento della Corte europea di Giustizia Corte di Giustizia del 07/04/2016 sulla medesima questione nell'ambito del concordato preventivo). Trib. Udine 14/05/2018 ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento proprio in relazione alla impossibilità di falcidiare, secondo il disposto della legge, il credito IVA, contrariamente a quanto oramai ritenuto possibile per l'imprenditore commerciale.

65.2. PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

65.2.1. Accoglimento dell'istanza di omologazione

Il provvedimento di omologazione deve dare conto della **convenienza** con riferimento ad ogni **singolo credito** e non tenendo conto della posizione complessiva dei debitori; quindi, anche se il piano consente la soddisfazione degli altri creditori in misura **maggiore** di quella garantita attraverso l'ordinaria procedura esecutiva, l'omologa deve essere **respinta** se anche soltanto uno dei creditori opposti venga ad essere soddisfatto in **misura inferiore** di quanto potrebbe accadere con la diversa procedura della liquidazione.

L'omologazione è possibile alla condizione che venga positivamente esclusa:

- la **mala fede** del consumatore nell'assumere le obbligazioni che hanno determinato l'indebitamento;
- la **colpa** del debitore nell'aver contratto debiti che le sue condizioni economiche certamente non gli consentivano di restituire od anche abbia fatto ricorso al credito in **misura eccessiva** rispetto alle sue capacità patrimoniali.

L'inadempimento alle obbligazioni deve risultare **incolpevole** perché frutto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili (perdita del lavoro, insorgenza di malattie che hanno impedito la continuazione dell'attività lavorativa, eventi imprevisi che hanno colpito il debitore e la sua famiglia).

Rigetto dell'istanza di omologazione

65.2.

Il provvedimento di **diniego di omologa**, come il provvedimento di omologazione, viene indicato avere natura di ordinanza (stante il tenore letterale dell'art. 12-*bis*, comma 3, L. n. 3/2012). Con il medesimo provvedimento è disposta anche la **revoca** del provvedimento di **sospensione delle procedure esecutive** eventualmente concesso.

OPPOSIZIONE

65.3.

Opposizione all'omologazione - È consentita l'**opposizione** da parte dei **creditori** nel caso di omologazione ed anche ad ogni altro interessato.

Soggetti legittimati	- Creditori - Creditori dei creditori (che possono contare sull'adempimento del debitore proponente il piano per ottenere la soddisfazione del loro credito)
Soggetti non legittimati	Creditori ai quali il piano non trova applicazione perché le loro ragioni sono sorte successivamente alla presentazione della domanda essendo estranei alla procedura

Opposizione al rigetto dell'omologazione - Il **debitore** può proporre opposizione al provvedimento di diniego dell'omologazione.

Giudice competente - Giudice competente è il tribunale, in **composizione collegiale**, del quale non può far parte il giudice che ha provveduto sull'istanza. In giurisprudenza si è assunto Trib. Catanzaro 28/02/2019 (in *Il Fallimentarista*) che innanzi al Collegio il debitore non possa procedere ad alcuna modifica essendogli consentito proporre una nuova domanda di accesso alla procedura dall'art. 7, comma 2, lett. b) della medesima legge; in ogni caso il procedimento è retto dalle regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (e non dall'art. 669-*terdecies*, comma 4, c.p.c.).

Ricorribilità per Cassazione - La Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento espresso nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha ritenuto ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa di un piano del consumatore ex art. 12-*bis* L. n. 3/2012, vista l'evidente analogia delle due procedure e la natura contenziosa di tale fase del procedimento (Cass., sez. I, 10/04/2019, n. 10095).

IL PIANO

65.4.

Presupposti - Il sovraindebitamento consiste, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012, in una perdurante situazione di **squilibrio** tra le **obbligazioni assunte** ed il **patrimonio prontamente liquidabile ed utilizzabile** per farvi fronte e che determina una rilevante difficoltà di adempiere, con regolarità, alle obbligazioni contratte ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente; la nozione di sovraindebitamento non si identifica con l'insufficienza del patrimonio rispetto ai debiti, ma semmai con l'insufficienza dei flussi monetari rispetto al fabbisogno necessario per potere procedere regolarmente al pagamento dei debiti contratti. Il codice della crisi e dell'insolvenza ha definito il sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore; ha definito crisi, lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore ed insolvenza, l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

Obiettivi del piano - Chi si trova in condizioni di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi un **piano** che consenta:

- il **ripristino** della situazione di riequilibrio attraverso la riduzione dei debiti o degli interessi relativi rispetto ai previsti flussi monetari in entrata,
- il **dilazionamento dei debiti** in attesa che si possa procedere alla liquidazione dell'eventuale attivo per procedere al loro pagamento,
- una **combinazione** di tali strumenti assicurando il pagamento dei creditori titolari di crediti non pignorabili.

Sovraindebitamento attivo - Si intende per **sovraindebitamento attivo** l'eccessiva **propensione al consumo** con ricorso a forme varie di indebitamento che determina una incapacità a soddisfare il complesso delle obbligazioni.

Sovraindebitamento passivo - Con **sovraindebitamento passivo**, invece, si intende il **sopraggiungere di eventi** esterni eccezionali che riducono sensibilmente le capacità di reddito destinate al soddisfacimento dei debiti contratti.

Sovraindebitamento annunciato - Si conosce anche l'ipotesi di **sovraindebitamento annunciato** in cui la situazione di incapacità a soddisfare le obbligazioni viene prospetticamente determinata dal certo **venir meno degli apporti reddituali** di taluno dei componenti della famiglia. Si può dubitare che il sovraindebitamento solo prospettico possa consentire però l'apertura della procedura, esattamente come non costituisce ragione per dichiarare il fallimento lo stato di insolvenza solo prospettico sulla base della legge fallimentare ancora in vigore.

65.5. PRESUPPOSTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO

65.5.1. Presupposti oggettivi

Le norme della legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento consentono al **solo consumatore** di proporre ai creditori una **soluzione alla crisi** senza richiedere il loro consenso purché:

- non abbia assunto obbligazioni **senza** la ragionevole **prospettiva di adempierle** (art. 12-*bis*, comma 3, L. n. 3/2012);
- non abbia, anche **colposamente, provocato** lo stato di sovraindebitamento avendo fatto ricorso al credito in misura non proporzionale alle sue capacità reddituali (art. 12-*bis*, comma 3, L. n. 3/2012);
- non abbia compiuto **atti di frode** nei confronti dei creditori (art. 12-*bis*, comma 1, L. n. 3/2012);
- abbia fornito documentazione idonea a **ricostruire** compiutamente la **situazione economica e patrimoniale** (art. 7, comma 2, lett. d, L. n. 3/2012).

Al consumatore è sempre data la possibilità di ricorrere al diverso istituto dell'accordo con i creditori (art. 7, comma 1-*bis*) e, naturalmente, alla liquidazione (art. 14-*ter*, L. n. 3/2012).

65.5.2. La condotta del creditore ed il merito creditizio del debitore

Esimente - **Non costituisce** generalmente **esimente** per il debitore, il comportamento del **creditore** che, in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito, abbia **concesso prestiti in misura eccessiva** e non proporzionale al reddito ed al patrimonio del consumatore.

Istituti di credito - Non si può escludere, però, che la concessione di finanziamenti da parte di **istituti di credito** che operano professionalmente e che debbono procedere alla concessione di prestiti solo dopo avere effettuato una **puntuale ricostruzione** della capacità del debitore di adempiere alle sue obbligazioni **ai sensi dell'art. 8, Dir. CE 2008/48/CE del 23/04/2008**, tenuto conto del complessivo patrimonio e della totalità dell'esposizione, potrebbe costituire un **indiretto elemento** che possa rafforzare nel debitore la presunzione di **non eccedere nella richiesta** di finanziamenti (così Trib. Napoli Nord 16/05/2018).

65.5.3. Presupposto soggettivo. La nozione di consumatore

Presupposti soggettivi - Ai fini della legge sul sovraindebitamento (art. 6, comma 2, L. n. 3/2012) è **consumatore** la (sola) **persona fisica** che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'**attività imprenditoriale o professionale** svolta per far fronte ad esigenze **personali o familiari** ovvero attinenti all'estrinsecazione della propria personalità sociale anche **a favore di terzi** senza riflessi diretti su un'attività professionale o di impresa propria (Cass. n. 1869/2016).

Eccezioni - Può accedere alla presentazione del piano del consumatore anche:

- il soggetto che abbia **cessato di essere professionista od imprenditore** anche se abbia debiti che trovino origine nell'attività imprenditoriale (quali tipicamente quelli per iva e per altri tributi costituenti risorse proprie della comunità europea);
- chi, ancora imprenditore o professionista (ma **non soggetto al fallimento**), non abbia debiti residui che traggano origine dalla attività di impresa o professionale e intenda **sanare** la posizione di

crisi derivante dalla **sola attività estranea** all'attività di impresa o professionale (Cass. n. 1869/2016).

Soggetti esclusi - Sono esclusi dalla facoltà di presentare il piano ai sensi della L. n. 3/2012:

- gli imprenditori soggetti alle **procedure concorsuali**;
- gli imprenditori anche **agricoli non soggetti al fallimento** ed i **professionisti** che svolgono ancora attività di impresa o professionale anche per **debiti inerenti alle loro attività**;
- chi nei precedenti **cinque anni** ha fatto ricorso alla **procedura di accordo** per la ristrutturazione dei debiti od al **piano del consumatore** (➔62.3.6.);
- chi ha subito la **risoluzione dell'accordo** ovvero la **cessazione degli effetti** del piano del consumatore.

Consumatore fideiussore

È consumatore anche chi abbia prestato **fideiussione** per un'obbligazione che abbia origine in una **attività di impresa** che però, sia stata contratta in modo del tutto **indipendente** dalla sua attività professionale od imprenditoriale (➔67.13.).

Consumatore è ad esempio il **familiare non socio** dell'imprenditore che abbia prestato fideiussione per ragioni di **parentela** o di **amicizia** (Corte Europea di Giustizia 14/09/2016).

65.5.4.

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

PIANO DI GRUPPO

Requisiti - Il piano deve riguardare **singolarmente** ciascun debitore non essendo possibile presentare un **piano collettivo** magari articolato su base familiare (Trib. Novara 25/07/2017, in *il caso. it*) dovendosi escludere ogni confusione delle varie masse attive e passive coinvolte nella procedura. Posizione più possibilista ha assunto il Tribunale di Cosenza che nelle sue linee guida ha ritenuto che distinte domande di omologazione di diversi soggetti, se rapportabili ad una crisi unica, siano trattate da uno stesso professionista, nell'ottica di un piano unitario di gestione. Non esclude, neppure, qualora ritenuto particolarmente opportuno, la possibilità di consentire la presentazione di un unico piano per i membri della stessa famiglia, sul presupposto della unicità delle cause della crisi da sovraindebitamento, ferma restando la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive, al fine di preservare il principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

65.6.

COMPLETEZZA

Il piano deve sempre presentare le caratteristiche della **completezza** e dell'**esaustività** dovendo indicare:

- **entità complessiva dei debiti**, anche di quelli per i quali non si prospetta alcuna dilazione o falcidia e di quelli per i quali deve essere previsto l'integrale e regolare pagamento;
- **se il ricorrente consumatore sia ancora imprenditore**, deve indicare di non avere alcuna posizione debitoria che abbia origine dall'attività professionale; se il consumatore non è più imprenditore, può chiedere di sanare la sua posizione che derivi dalla cessata attività di impresa o professionale;
- **i mezzi necessari**, anche se provenienti da terzi (che in tal senso si siano espressamente impegnati), idonei a realizzare in concreto la proposta, dovendosi valutare la sufficienza dei mezzi in base alla entità complessiva delle poste debitorie indicate nel ricorso.

65.7.

LA RISTRUTTURAZIONE

La ristrutturazione - La legge non indica in termini positivi in cosa possa consistere la ristrutturazione proposta dal debitore ma indica tuttavia i **crediti che non possono essere oggetto di falcidia**:

65.8.

Crediti non pignorabili	Da pagarsi per intero
Crediti derivanti da tributi che costituiscono risorsa propria della Comunità Europea	Da pagarsi per intero; è possibile la sola dilazione di pagamento
Crediti per imposta sul valore aggiunto	Da pagarsi per intero; è possibile la sola dilazione di pagamento salvo quanto sopra specificato (➔62.3.3.; ➔67.4.)
Crediti derivanti da trattenute operate e non versate	Da pagarsi per intero; è possibile la sola dilazione di pagamento

Crediti garantiti da pegno, ipoteca e privilegio	Da pagarsi per intero e comunque in modo non inferiore al valore di mercato dei beni posti a loro garanzia (è possibile prevedere nel piano una moratoria di un anno nel pagamento)
Altri crediti	Possono essere oggetto di falcidia e/o di pagamento dilazionato

Nell'ambito di tali limiti, il piano può prevedere **ogni forma di riduzione** purché il risultato complessivo comporti una soddisfazione di ciascuno dei creditori non inferiore a quella che l'alternativa liquidatoria comporterebbe.

La parte non soddisfatta del credito privilegiato va trattata alla stregua di un credito chirografario e quindi pagata in eguale misura (a meno che non sia inserita in apposita classe).

Il piano deve rispettare le **regole della prelazione** dei crediti.

I crediti **chirografari** non potranno essere pagati neppure in parte fino a quando non siano integralmente pagati i crediti assistiti da **privilegio generale**, a meno che il pagamento dei chirografari sia garantito completamente da **mezzi esterni**.

65.8.1. L'apporto di terzi

L'eventuale **apporto del terzo** si sottrae al **divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati** solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore, non comportando né un **incremento dell'attivo**, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un **aggravio del passivo**, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cass. n. 9373/2012).

Apporto del terzo che non comporti incremento dell'attivo - In caso di apporto del terzo, che non determini incremento dell'attivo, i creditori possono essere pagati con tali risorse in modo **indipendente e superiore** a quanto accade per quelli pagati con le risorse provenienti esclusivamente dal patrimonio del debitore che, invece, deve essere distribuito tra i creditori, privilegiati e chirografari, nel rigoroso rispetto delle regole della **par condicio**.

65.8.2. Messa a disposizione parziale del patrimonio del debitore

Sottrazione parziale di alcuni beni - La **sottrazione** di taluni beni del debitore alla soddisfazione dei creditori può accettarsi nella sola ipotesi in cui il piano preveda il **pagamento integrale** degli stessi, anche a seguito di eventuale rinuncia parziale o totale di taluni di essi al credito, poiché dovrebbe risultare altrimenti preferibile l'alternativa liquidatoria (che necessariamente comprenderebbe tutti i beni).

Termini per crediti privilegiati, pegno e ipoteca - Sono sorte diverse interpretazioni circa i **tempi** con i quali possono essere soddisfatti i crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca:

Orientamento più rigoroso	Trib. Rovigo 13/12/2016, in <i>// caso.it</i> Trib. Asti 18/11/2014	Soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca al più tardi entro un anno dalla omologazione del piano se non sia prevista la liquidazione dei beni su cui gravi la causa di prelazione
Orientamento meno rigoroso	Trib. Padova 13/04/2018, in <i>// caso.it</i> Trib. Catania 17/05/2016 Trib. Verona 20/07/2016, in <i>// caso.it</i> Cass. 03/07/2019, n. 17834	Il pagamento dei mutui deve avvenire secondo i tempi contrattualmente determinati quando il mutuo è in fase di regolare adempimento; ma anche quando il pagamento risulti dilazionato secondo una scansione temporale non dissimile da quella originariamente e pattiziamente stabilita